

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 88/5, il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Tale regolamento abroga e sostituisce la direttiva 89/106/CEE (CPD - recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che viene abrogato dal presente decreto) col fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria, in particolare del reg. (CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere.

Il regolamento (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 24 aprile del 2011, ha chiesto agli Stati membri una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena operatività del regolamento stesso.

A tal fine le amministrazioni competenti all'attuazione italiana delle disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione, di cui al citato DPR 246/93 di recepimento della abrogata dir. 89/106/CEE 1, si sono attivate per il coordinato svolgimento di tali attività.

Pertanto, è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di definire gli adempimenti necessari alla piena attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, che ha immediatamente provveduto a porre in essere tutte le necessarie azioni amministrative volte all'attuazione in Italia del regolamento. Tali azioni si sono concretizzate, principalmente, con i seguenti atti:

- nomina, per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE del Ministero degli affari esteri, dei rappresentanti nazionali in seno al comitato permanente per le costruzioni, di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, in virtù delle quali la delegazione italiana ha potuto partecipare fin dalla prima riunione del comitato stesso svoltasi nel luglio del 2011.
- designazione e comunicazione alla Commissione europea del Punto di contatto prodotti da costruzione (PCPC), di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, istituito presso la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (PCP-Italia) già funzionante in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008, che pertanto ha immediatamente operato, avvalendosi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.
- predisposizione e attuazione dei provvedimenti organizzativi, avvio e completamento delle operazioni di notifica degli organismi di parte terza autorizzati a svolgere le attività di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, in attuazione del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011. Tale operazione ha condotto alla rinotifica di tutti i circa 60 organismi italiani già notificati per la CPD entro il mese di settembre 2013, perfettamente in linea con le necessità del mercato e delle corrispondenti attività svolte dagli altri Stati membri. Le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del regolamento (UE) n.305/2011 sono rese disponibili mediante circolare n.14413 prot. DCPREV del 21/10/2013.
- designazione e notifica degli organismi di valutazione tecnica, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento(UE) n. 305/2011, costituiti dall'Istituto per la tecnologia delle costruzioni (ITC-CNR) e dal Servizio tecnico centrale (STC) del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

¹ Ai sensi del DPR 246/93, le Amministrazioni competenti in Italia per la regolamentazione del settore dei prodotti da costruzione e l'attuazione delle relative disposizioni comunitarie sono:

- Il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
- La Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST) del Corpo Nazionale dei VV.F del Ministero dell'interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);
- La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



Resa possibile, mediante i precedenti atti, l'immediata operatività del regolamento (UE) n. 305/2011 anche nel contesto nazionale, il gruppo di lavoro interministeriale ha quindi condotto una ricognizione della situazione legislativa del settore, giungendo ad evidenziare la necessità di una sua revisione organica, che tenesse conto del mutato contesto comunitario europeo, nonché tecnico e socio-economico.

In esito a tale approfondimento, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata inclusa nella legge 12 agosto 2016, n. 170 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" una specifica delega legislativa.

Pertanto, lo schema decreto legislativo di cui alla presente relazione, attua la predetta delega legislativa.

Si riporta il contenuto dei singoli articoli.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento. Nel secondo comma si prevede la salvezza delle disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione (in particolare le Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico in materia edilizia). Si ritiene utile prevedere tale disposizione al fine di chiarire che i prodotti da costruzione nel momento dell'utilizzo sono sottoposti alla disciplina nazionale di riferimento, e quindi le disposizioni contenute nel presente decreto si riferiscono alla commercializzazione degli stessi.

All'articolo 2 sono state riportate le definizioni, ritenute utili o necessarie per la corretta applicazione del provvedimento. In particolare le definizioni *l)* ed *l)*, riguardano i materiali e prodotti per uso *strutturale ed antincendio*, particolarmente importanti per la sicurezza delle opere, mentre la definizione prevista nella lettera *m)* riguarda le Amministrazioni competenti, confermando:

- al Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza per il requisito di base delle opere n.1 (sicurezza meccanica e stabilità);
- al Ministero dell'interno, la competenza per il requisito di base delle opere n.2 (sicurezza in caso di incendio);
- al Ministero dello sviluppo economico la competenza per i restanti requisiti di base delle opere di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011 (3. igiene, salute e ambiente; 4. sicurezza ed accessibilità all'uso; 5. protezione contro il rumore; 6. risparmio energetico e ritenzione del calore; e per il nuovo requisito base, 7. uso sostenibile delle risorse naturali).

Nella consapevolezza che l'attribuzione delle competenze a tre Amministrazioni, in ragione dei requisiti essenziali delle opere, ha mostrato, nell'attuazione del dPR 246/93, problematiche di coordinamento fra le Amministrazioni stesse, all'articolo 3, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *b)* del comma 2 della delega, si stabilisce l'istituzione di un comitato nazionale di coordinamento fra le Amministrazioni competenti, anche con funzioni di "mirroring" rispetto al comitato permanente per le Costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011. Il comitato, senza nuovi oneri per lo Stato, ha i fondamentali compiti di coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e determina indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di valutazione degli organismi notificati. Lo stesso articolo 3, ai commi 1 e 2, individua, fra le Amministrazioni competenti, i soggetti che fanno parte del Comitato, al quale (comma 3) possono altresì essere invitati con funzioni consultive in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti significativi della filiera dei prodotti da costruzione. I componenti di diritto del Comitato sono i rappresentanti di cui all'articolo 26, nonché quelli appartenenti alle Amministrazioni competenti. La durata dell'incarico di componente del citato comitato è legata alla durata della funzione svolta presso l'Amministrazione di appartenenza per la quale è stato nominato.

L'articolo 4, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *d)* del comma 2 della delega e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 305/2011, stabilisce quanto già disposto per la designazione del Punto di Contatto Prodotti da Costruzione Italiano, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (PCP-Italia), già istituito in attuazione del regolamento (UE) n.764/2008. Il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione si avvarrà, come già accade correntemente, della collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e



dal Ministero dell'interno per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio.

L'articolo 5, è finalizzato a garantire la piena integrazione fra le regole comunitarie per la commercializzazione dei prodotti e quelle nazionali per l'impiego degli stessi, prevedendo disposizioni nel caso in cui un prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione. Ai commi 3 e 4 di questo articolo si forniscono le prescrizioni necessarie alla piena attuazione in Italia delle deroghe di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 305/2011.

L'articolo 6 riporta le disposizioni attuative riguardanti il contenuto e la fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in particolare con riguardo:

- alla responsabilità del fabbricante di individuare le caratteristiche da dichiarare per la commercializzazione dei prodotti sul territorio nazionale;
- alla fornitura della dichiarazione di prestazione su supporto elettronico, con riferimento al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed al regolamento delegato (UE) 157/2014;
- all'uso della lingua italiana per la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei prodotti.
- allo *status* di microimprese, al fine dell'impiego delle procedure semplificate di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 305/2011, secondo la definizione riportata nella raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003.

Il comma 2 recepisce una richiesta proveniente dagli operatori economici del settore, per cui le Amministrazioni competenti hanno la facoltà, mediante idonei provvedimenti ricognitivi, di elencare le caratteristiche essenziali dei prodotti da dichiarare obbligatoriamente (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011) sul territorio nazionale, ove richiamate nelle regole tecniche per l'impiego dei prodotti.

CAPO II - ORGANISMO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA

Il regolamento (UE) n. 305/2011 contiene nel Capo V disposizioni relative alla designazione, controllo e valutazione degli Organismi di Valutazione Tecnica (*Technical Assessment Bodies*, acronimo TAB), responsabili della redazione dei documenti per la Valutazione Europea (*European Assessment Documents*, EAD) e del rilascio delle relative Valutazioni Tecniche Europee (*European Technical Assessments*, ETAss), che sostituiscono, dal 1 luglio 2013, rispettivamente gli Organismi di Benestare Tecnico Europeo (*Approval Bodies - AB*), gli orientamenti per il rilascio (ETAG e CUAP) ed i Benestare Tecnici Europei (*European Technical Approvals*, ETApp).

Poiché il significato della valutazione tecnica europea (nel contesto del regolamento (UE) n. 305/2011) è sostanzialmente diverso da quello del benestare tecnico europeo (nel contesto della CPD), il regolamento (UE) n. 305/2011 prevede negli articoli 29 e 30 nuovi criteri per la designazione e stabilisce alcuni requisiti minimi per i TAB. Inoltre occorre dimostrare di rispettare i requisiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato IV al regolamento (UE) n. 305/2011.

Il citato regolamento si pone quindi, in questo ambito, in "discontinuità" con la Direttiva ed impone che la questione della designazione dei TABs italiani vada affrontata non come una mera riproposizione dello *status quo*, di seguito sinteticamente richiamato, ma sia invece riconsiderata alla luce dei nuovi criteri nonché dell'esperienza sin qui maturata.

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 246/93, l'Italia ha designato quali Organismi di Benestare Tecnico Europeo il Servizio tecnico centrale (STC) del Consiglio superiore dei lavori pubblici (con funzioni di organismo portavoce), il Centro Studi ed Esperienze (CSE, attuale Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dip.to dei VV.F.) e l'ICITE (attuale ITC CNR), stabilendo una ripartizione delle competenze legata al requisito essenziale prevalente.

Nel quadro del predetto regolamento, la designazione del TAB avviene oggi sulla base delle famiglie di prodotto indicate nella Tabella I dell'Allegato IV. Nella maggior parte dei casi, in ciascuna delle 35 aree di prodotto, sono pertinenti più di un requisito essenziale dell'opera (BWR). Appare quindi necessario abbandonare il criterio utilizzato nel DPR 246/93 e procedere nella designazione di un TAB in modo da garantire l'autonomia o la competenza per tutti gli aspetti della valutazione,



superando ogni limitazione legata ai BWR applicabili. D'altronde l'esperienza maturata in EOTA nel quadro della CPD ha evidenziato che tale "nuovo" approccio sia assolutamente auspicabile. Vi è inoltre un'altra forte spinta a riorganizzare la partecipazione italiana nell'EOTA al fine di renderla più efficace, efficiente ed economica.

Inoltre, l'esperienza della "frammentazione" delle competenze italiane ai fini del rilascio del Benestare/Valutazione tecnica europea si è mostrata problematica nei confronti degli operatori economici, che richiedono, in virtù dei principi di semplificazione, uno "sportello unico" cui riferirsi.

Su tali basi, nell'articolo 7 si stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 2 della Delega, di designare un solo TAB italiano, denominato come previsto nella delega ITAB, che metta a sistema le risorse ed esperienze sin qui maturate dagli organismi già designati dall'articolo 5 del DPR 246/93, e che permetta di razionalizzare le spese che è necessario sostenere per garantire una costante e qualificata partecipazione ai lavori dell'EOTA in ambito del regolamento (UE) n. 305/2011, oltre che offrire un unico organismo di riferimento per gli operatori economici nazionali. Si noti come il STC e l'ITC-CNR siano già oggi designati come TAB ai sensi dell'articolo 29 del suddetto regolamento, ed abbiano già avviato, tramite specifico protocollo di intesa, tale percorso comune.

Tenuto conto che il punto 1 della Tabella 2 in Allegato IV del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede che un TAB sia istituito a norma del diritto nazionale e debba avere personalità giuridica, il comma 3 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Nazionale delle Ricerche, siano stabilite le modalità di funzionamento dell'ITAB

CAPO III - ORGANISMI NOTIFICATI

Per quanto riguarda la questione della notifica degli organismi di parte terza autorizzati a svolgere le attività di valutazione e verifica dei prodotti da costruzione di cui al Regolamento (nel seguito "Organismi Notificati"), si deve innanzitutto osservare che il mutato quadro regolamentare europeo (sia in senso "orizzontale" con il reg.(UE) 765/2008, sia nello specifico settore dei prodotti da costruzione, con il reg.(UE) n.305/2011) prevede che l'accreditamento, rilasciato dall'organismo unico nazionale di accreditamento, in Italia "ACCREDIA", costituisca via alternativa rispetto alla valutazione direttamente effettuata dalle Autorità nazionali.

Stante l'urgenza di consentire una ordinata transizione degli organismi, già notificati ai sensi della dir.89/106/CE, verso la piena operatività anche nell'ambito del reg. (UE) 305/2011, e quindi assicurare la loro ri-notifica entro il termine del 1 luglio 2013, in assenza di specifiche disposizioni di legge, le tre Amministrazioni competenti hanno condotto le suddette procedure di notifica, non basate su un certificato di accreditamento, direttamente curate dalle Amministrazioni stesse senza delega all'organismo unico nazionale di accreditamento, svolgendole quindi con la procedura "aggravata" di cui all'articolo 48.4 del Regolamento.

Tali procedure si sono completate con successo nel mese di settembre 2013, con l'avvenuta validazione delle notifiche così effettuate e la pubblicazione sul data-base comunitario europeo NANDO di tutti i circa 60 organismi che hanno chiesto la conferma della notifica, gestendone tuttora, senza particolari problemi, le procedure di sorveglianza, controllo e rinnovo.

In attuazione dei criteri direttivi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 della delega, il Capo III dello schema di decreto rappresenta quindi la necessità di adattamento delle regole nazionali di settore al mutato quadro regolamentare sovranazionale accompagnata dalla forte volontà di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri finanziari ed amministrativi per gli operatori economici oltre che dell'aumento della credibilità del sistema, anche per mezzo del conferimento di effettivi poteri di vigilanza e sanzione alle Amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda lo specifico e delicato tema del conferimento della delega all'organismo unico nazionale di accreditamento per lo svolgimento delle attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, si osserva che la lettera f) del comma 2 della delega prevede che il decreto delegato fissi le procedure ed i criteri necessari alla valutazione e notifica degli Organismi, "(...) *anche* al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo (...) degli organismi *possano* essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento (...)".

In attuazione della delega legislativa, che evidentemente non richiede, quale unica via, la delega all'organismo unico nazionale di accreditamento di tali funzioni, lo schema di decreto, indicando comunque tale via come preferenziale (in linea con l'orientamenti europeo), disciplina le due modalità di valutazione,



notifica e controllo degli organismi notificati, basata o non su un certificato di accreditamento. Lo schema di decreto indica, chiaramente, che la procedura basata sul certificato di accreditamento, sia pur prioritaria, potrà impiegarsi solo dopo la stipula della specifica convenzione stipulata fra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento (articolo 8, comma 3). Integrano questo capo tre allegati, modificabili con provvedimento delle Amministrazioni competenti inerenti:

- A. Modello di istanza di autorizzazione ai fini della notifica;
- B. Documentazione da allegare all'istanza ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;
- C. Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;
- D. Requisiti inerenti gli Organismi notificati e la loro attività.

L'articolo 8, prevede che ai fini di quanto previsto al Capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, le Amministrazioni competenti, con riferimento ai requisiti base per le opere di competenza, rilascino i decreti di autorizzazione, di durata massima quadriennale, ai fini della successiva notifica (comma 1). Al comma 2 si stabilisce che ai fini della autorizzazione e della notifica degli organismi, si applica la procedura basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 11 e che si applica la procedura non basata sul certificato di accreditamento, di cui all'articolo 12, nel solo caso di mancanza di convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione. Al comma 3 si precisa che la notifica ha la stessa scadenza temporale dei decreti di autorizzazione su cui si basa. Infine il comma 4 chiarisce che l'autorità notificante di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 è il Ministero dello sviluppo economico il quale, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti, fornisce alla Commissione europea l'informazione sulle procedure nazionali adottate per la valutazione e la notifica degli organismi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento stesso.

In attuazione del disposto di cui all'articolo 43 del regolamento, l'articolo 9 prevede disposizioni riguardo gli Organismi notificati. Si prevede che possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del Regolamento. Tali requisiti riprendono ed aggiornano quanto già applicato finora in Italia, in continuità con quanto finora disposto con il DPR 246/93 (articolo 9), il DM 156/03 e la successiva Circolare congiunta delle tre Amministrazioni competenti n. 3 del 9/06/2010 (G.U. n. 153 del 4/07/2011) che forniva istruzioni operative per gli organismi di certificazione, di ispezione e laboratori di prova, preposti al rilascio dell'attestazione di conformità relativa ai c.d. "prodotti da costruzione". Si chiarisce, infine, che i requisiti per gli organismi notificati e per la loro attività sono previsti all'allegato D del decreto.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di redazione e presentazione della domanda di notifica da parte dei soggetti interessati ad essere autorizzati e notificati; gli Allegati A e B specificano, rispettivamente, il modello della domanda ed i documenti ad essa allegati nel caso di notifica non basata su accreditamento, così come già disposto nelle vigenti Circolari interministeriali inerenti le procedure di autorizzazione e notifica degli organismi già attuata:

- Circolare DCPREV 14493 del 21.10.2013;
- Circolare M.INF.CSLP 2475 del 09.03.2016;
- Circolare M.INF.CSLP 7796 del 09.09.2016;
- Circolare MISB 362944 del 17.11.2016.

Nel caso di notifica basata su accreditamento (comma 2), nell'istanza sono anche indicati gli estremi del o dei pertinenti certificati di accreditamento.

L'articolo 11 disciplina le modalità di autorizzazione, ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento. In tal caso l'autorizzazione è adottata sulla base di specifico certificato di accreditamento, emesso dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, che attesta che l'Organismo soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 43, ed ove applicabili dagli articoli 45 e 46, del regolamento (UE) 305/2011 nonché quelli di cui dall'articolo 9 ed all'allegato D del presente provvedimento. Si prevede, al comma 2, che i decreti di autorizzazione hanno scadenza pari a quella del corrispondente accreditamento, in essi esplicitamente citato, che di norma è di quattro anni ma che, essendo quella indicata nel certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA potrebbe anche essere inferiore.

Al fini del rilascio di detto certificato di accreditamento, l'Organismo unico nazionale di accreditamento opererà, su incarico delle Amministrazioni competenti e sotto la loro sorveglianza, ai sensi dell'articolo 4



comma 1 del decreto interministeriale 22 dicembre 2009 recante "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n.765/2008". Tale incarico sarà conferito mediante apposita convenzione. Tale strumento giuridico sarà pubblicato sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni competenti.

In alternativa, l'articolo 12 riporta, per il solo caso previsto dall'articolo 8 di mancanza di convenzione per l'affidamento delle relative attività fra le Amministrazioni competenti e l'Organismo unico nazionale di accreditamento, le modalità di autorizzazione e notifica degli Organismi non basata su un certificato di accreditamento, per le cui procedure di dettaglio, analoghe a quelle già attuate dalle Amministrazioni competenti e pubblicate nelle Circolari interministeriali già citate, si rimanda all'Allegato C. Il comma 3 stabilisce che le Amministrazioni assicurano lo svolgimento di attività di sorveglianza periodica.

L'articolo 13 riporta, quindi, le procedure da adottarsi in tutti i casi di rinnovo dell'autorizzazione. Queste sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prima autorizzazione, con la possibilità (Allegato C, p.5) di trasmettere una semplice dichiarazione di permanenza dei requisiti nel caso di documentazione invariata rispetto a quella già in atti delle Amministrazioni. Alla durata del rinnovo si applica la durata prevista dalla prima autorizzazione che in generale è di quattro anni.

L'articolo 14 disciplina le modalità di presentazione della relazione annuale alle Amministrazioni sulle attività svolte dagli Organismi notificati.

CAPO IV - PROVENTI E TARIFFE

L'articolo 15, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera g) del comma 2 della delega, stabilisce che sono a carico dei richiedenti le spese relative all'espletamento delle attività di:

- a) rilascio di Valutazione Tecnica Europea (ETA);
- b) valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi;
- c) vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione di cui all'articolo 17

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'Organismo unico nazionale italiano di accreditamento, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni tre anni. I decreti previsti al comma 2 dovranno contenere i criteri di riparto delle tariffe tra le diverse amministrazioni ed il versamento ad appositi capitoli dell'Entrata per la successiva riassegnazione.

CAPO V - CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Il capo VII del regolamento riguarda il fondamentale aspetto delle procedure per la vigilanza sul mercato nel settore dei Prodotti da costruzione.

Non vi è alcun dubbio, infatti, che il corretto funzionamento di un mercato, come quello dei prodotti da costruzione, così incisivamente impattato dal regolamento, come dalle prescrizioni nazionali per l'uso dei prodotti, non possa in alcun modo prescindere da una incisiva ed efficace azione di vigilanza sul mercato.

In applicazione dei trattati dell'Unione, tali attività sono generalmente demandate agli stati membri, che le esercitano nei modi e con gli strumenti che ritengono più opportuni. Nel tempo, però, il legislatore europeo ha esaltato l'importanza di tale attività, stabilendo di definirne in maniera univoca ed armonizzata le regole fondamentali e le procedure essenziali.

D'altro canto a queste regole e vincoli, necessarie per l'armonizzazione dei comportamenti delle autorità nazionali di vigilanza sul mercato, lo stesso legislatore europeo non ha di fatto accompagnato risorse da dedicarsi allo svolgimento ed al coordinamento di dette attività di vigilanza, la cui responsabilità, e finanziamento, rimane del tutto demandata agli Stati membri.

Nello specifico, il nuovo quadro di riferimento orizzontale per la commercializzazione dei prodotti (NLF) del 2008, costituisce lo strumento fondamentale, e di portata generale, con cui l'Unione Europea ha posto queste regole procedurali, obblighi e vincoli per le attività finalizzate ad una efficace vigilanza sul mercato dei prodotti, in primo luogo mediante il Capo III del reg.(CE) 765/2008, che definisce, infatti, il



quadro comunitario europeo in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario europeo. Tali disposizioni, che si applicano anche ai prodotti da costruzione, costituiscono quindi il *background* di questo Capo VIII del regolamento, che si sviluppa infatti particolareggiando le procedure generali al caso specifico dei prodotti da costruzione.

E' appena il caso di ricordare quale era la situazione preesistente, in Italia, basata sulla CPD e sul regolamento di attuazione nazionale costituito dal DPR 246/93.

La CPD, all'articolo 15, riportava sinteticamente alcuni principi riguardanti la vigilanza, stabilendo che debbano essere gli Stati Membri a vigilare sulla corretta utilizzazione della marcatura CE, ed indicando, a riguardo, alcune procedure, mentre all'articolo 21 (Clausole di salvaguardia) si esplicitano le procedure da adottarsi nel caso in cui gli Stati membri constatino che un prodotto dichiarato conforme alla Direttiva non ne risponda, in realtà, ai requisiti, precisandone, in particolare, gli obblighi di mutua informazione.

Tali procedure erano quindi riprese all'articolo 11 del DPR 246/93. Tale articolo, che precisa anche che le amministrazioni di riferimento sono responsabili anche per la vigilanza sul mercato in relazione alle tipologie di prodotti di competenza, contestualizzava le indicazioni della CPD nella situazione italiana, cercando di stabilire le procedure nazionali di vigilanza sul mercato sui prodotti da costruzione. Il risultato è però lacunoso e spesso confuso, tale da non aver permesso, in effetti, efficaci azioni di vigilanza nel settore, se non riconducibili a sporadiche ed isolate azioni delle amministrazioni coinvolte, spesso in ausilio ad iniziative di Polizia Giudiziaria. Questo è stato certamente un grande punto debole dell'attuazione nazionale della CPD, che non ha dato, di fatto, alcun valido strumento tecnico, operativo, giuridico o finanziario per l'effettuazione di efficaci attività di vigilanza sul mercato.

Pertanto, anche sulla base della sopravvenuta emanazione del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, riportante il Codice del Consumo, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera h) del comma 2 della delega, il Capo V dello schema di Decreto Legislativo Innova completamente il settore, riportando gli strumenti per una efficace azione di vigilanza sul mercato nel settore dei prodotti da costruzione.

In primo luogo l'articolo 16 stabilisce le modalità di controllo sull'attività degli Organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti alla base dell'autorizzazione. Si conferiscono i necessari poteri di accesso al personale delle Amministrazioni competenti, nonché, nel caso che dalle attività di controllo si desumano difformità, inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti posti a base dell'autorizzazione, si stabiliscono le procedure di diffida (nel caso di non conformità che non influiscano sulla funzionalità degli Organismi), sospensione (nel caso di non conformità tali da compromettere temporaneamente la funzionalità degli organismi), limitazione e revoca (nei casi più gravi) dell'autorizzazione e notifica.

In merito alla vigilanza sul mercato e nei cantieri, all'articolo 17, sono dapprima indicate le Amministrazioni competenti a svolgere dette funzioni, quindi sono specificate le modalità di esecuzione delle relative attività, anche mediante l'introduzione (commi 3 e 4) di quanto già previsto nel d.lgs. 206/2005 (codice del consumo), agli articoli 107, commi 6 ed 8, ed all'articolo 144-bis, comma 3, in materia di collaborazione con la Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Dogane e con gli organi periferici dei Ministeri competenti.

L'articolo 18 tratta delle procedure da attuarsi nello svolgimento delle attività di vigilanza sul mercato nel settore dei prodotti da costruzione, demandandone il completamento all'adozione di un decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti, da assumersi entro sei mesi dall'emanazione del provvedimento in parola. Si prevede, in analogia a quanto disposto dall'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2005 (recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") che, fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per l'incolumità pubblica o privata, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 305/2011, agli interessati debba essere consentito di partecipare alla fase del procedimento e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Gli articoli da 19 a 23 recano la disciplina dell'impianto sanzionatorio del decreto in esame.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 24, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera l) del comma 2 della delega, abroga le disposizioni incompatibili con il decreto delegato di cui trattasi e, in particolare: il decreto del Presidente



della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, ed il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156.

Gli articoli 25 e 26 definiscono, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2 della delega le modalità di designazione dei rappresentanti italiani nel gruppo di coordinamento degli Organismi Notificati e nel Comitato permanente per le costruzioni di cui agli articoli 55 e 64 del regolamento (UE) n. 305 del 2011.

L'articolo 27 definisce gli obblighi di riservatezza per tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del provvedimento.

L'articolo 28 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, siano effettuati eventuali ulteriori adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti. Si stabilisce, altresì, che, per gli aspetti tecnici, l'aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto siano predisposti mediante decreto interministeriale delle Amministrazioni competenti.

L'articolo 29 riporta le disposizioni transitorie necessarie a garantire la graduale e corretta applicazione del nuovo decreto, senza soluzioni di continuità.

In conclusione gli articoli 30 e 31 recano rispettivamente la clausola generale di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 9 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" prevede, al comma 1, che: "Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio". Il comma 5 del medesimo articolo 9 prevede, altresì, che "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

In attuazione del comma 5 del citato articolo 9 della legge 12 agosto 2016, n. 170, dalla proposta di schema di decreto legislativo di cui alla presente relazione tecnica non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Allo svolgimento delle attività previste nello schema di decreto, oltre che all'istituzione e funzionamento dei nuovi organi in essa previsti, le Amministrazioni competenti provvedono, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo si evidenzia, in primo luogo, come le attività previste nello schema di decreto vanno a sostituire attività, dalle finalità analoghe, già esercitate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del d.P.R. 246/93 di attuazione della precedente dir. 89/106/CEE, oggi abrogata e sostituita dal citato regolamento (UE) n.305/2011.

In particolare, nel seguente prospetto si riportano le attività previste dallo schema di decreto di cui alla presente Relazione, specificando anche le previsioni legislative precedenti alle quali, il presente schema di decreto, si pone in continuità:

Attività	Schema di D.Lgs.	Precedenti Disposizioni
Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione	Art.3	---
Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione	Art.4	Reg.(UE) 764/2008, art.10
Attività di Valutazione tecnica Europea	Art.7	DPR 246/93, art.5
Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea	Art.7	---
Autorizzazione e Notifica degli Organismi Notificati	Art.8	DPR 246/93, art.9 D.M. Industria 156/2003
Controllo e vigilanza sul mercato	Art. 17	DPR 246/93, art.11
Comitato Permanente per le Costruzioni	Art. 26	DPR 246/93, art.14



Le Amministrazioni competenti di cui alla lettera m) dell'articolo 2 dello schema di decreto non saranno pertanto chiamate, nell'applicazione del medesimo decreto, a svolgere ulteriori nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli già attualmente svolti sulla base della norma vigente

A tali attività si provvede, infatti, con le risorse già disponibili, a legislazione vigente, ai competenti uffici delle Amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "*Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative commesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n.3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ministero dell'Interno: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai competenti uffici della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dip.to dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, utilizzando il capitolo di spesa 1983 "*Spese per l'Impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali - 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi*".

Ministero dello Sviluppo Economico: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni competenti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione.

Inoltre, a copertura dei costi sostenuti dalle Amministrazioni competenti per l'erogazione dei servizi previsti dal decreto, in attuazione del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera g), della delega, l'articolo 15 dello schema di Decreto prevede apposite disposizioni in termini di proventi e tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio erogato nel rilascio della Valutazione tecnica europea e nella valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati.

Tali disposizioni relative alle tariffe ed alle modalità di versamento, saranno assunte, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 234 del 2012, con decreto delle Amministrazioni competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Si chiarisce che lo schema di decreto ha, fra le proprie finalità, anche quella di permettere l'affluenza nei capitoli sopra indicati, anche degli introiti previsti dal sistema tariffario di cui al suddetto articolo 15 dello schema di decreto.

Si evidenzia altresì che le disposizioni transitorie dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 assicurano, nell'attesa dell'emanazione del decreto di determinazione delle specifiche tariffe, la continuità delle entrate già in essere per le Amministrazioni competenti per le quali già esiste un analogo decreto per le tariffe ed i relativi proventi.



Alle entrate tariffarie sopra indicate, e già previste dal previgente sistema legislativo (articolo 15 del DPR 246/93), si aggiunge una nuova ed importante fonte di entrate per il bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste agli articoli 19, 20, 21 e 22 dello schema di decreto in parola. Poiché tali entrate proverranno dall'applicazione di sanzioni, esse non sono al momento quantificabili, ma certamente rivestiranno un ruolo molto importante.

In merito ai nuovi Comitati ed Organismi di cui agli articoli 3 e 7, in attuazione del comma 3 dell'articolo 9 della legge delega n.170 del 2016, le specifiche clausole di invarianza finanziaria, garantiscono che per la partecipazione a tali nuovi consessi non siano previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine va comunque tenuto conto, anche se non esplicitamente stimato in questa sede, che le importanti misure di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento previste nello schema di decreto legislativo, permetteranno alle Amministrazioni competenti di effettuare le attività loro attribuite in maniera più efficace ed efficiente.

Con specifico riferimento ai singoli articoli del provvedimento, si dimostra di seguito nel dettaglio l'asserita invarianza finanziaria.

Articolo 3. Comitato nazionale per i prodotti da costruzione. Non vi sono oneri aggiuntivi derivanti dal funzionamento del Comitato. Non sono, infatti, previsti gettoni, compensi o altri emolumenti per i componenti.

L'attività di coordinamento e di monitoraggio del Comitato potrà essere effettuata avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, ai competenti uffici delle Amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n.3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ministero dell'Interno: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai competenti uffici della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dip.to dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, utilizzando il capitolo di spesa 1983 "Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali - 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi".

Ministero dello sviluppo economico: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni competenti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la



vigilanza e la normativa tecnica del Dip.to per l'Impresa e l'Internazionalizzazione utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione.

Articolo 4. Punto di Contatto nazionale per i prodotti da costruzione. Il punto di contatto per i prodotti da costruzione è già pienamente attuato, con le modalità ivi previste. Il Ministero dello Sviluppo Economico assicura quindi il funzionamento del Punto di Contatto per i prodotti da costruzione con le risorse attualmente disponibili; analogamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno assicurano la loro collaborazione tecnica senza alcun maggior onere.

Articolo 7. Organismo Nazionale per la valutazione tecnica europea. Per il funzionamento del nuovo Organismo nazionale per la Valutazione tecnica europea (ITAB), di cui alla lettera c) del comma 2 della delega, non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A riguardo è inoltre possibile quantificarne i relativi risparmi, mediante le specifiche considerazioni che seguono. Al comma 4, comunque, si specifica che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il regolamento UE 305/11 (CPR) contiene nel Capo V disposizioni relative alla designazione, controllo e valutazione degli organismi di valutazione tecnica (acronimo TAB), responsabili della redazione dei documenti per la valutazione europea (EAD) e del rilascio delle valutazioni tecniche europee (BTA), che hanno sostituito, a far data dal 1 luglio 2013, rispettivamente gli Approval Bodies (AB), gli orientamenti per il rilascio (ETAG e CUAP) ed i benestari tecnici europei (ETA), di cui alla abrogata Dir. 89/106/CEE.

In attuazione della dir.89/106/CEE l'Italia ha designato quali AB, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 246/93, separatamente tre amministrazioni, ed in particolare: il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (STC), con funzioni di organismo portavoce, il Centro Studi ed Esperienze Antincendi (CSEA, attuale Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dip.to dei VV.F.) e l'ICITE (attuale ITC CNR), stabilendo una ripartizione delle competenze legata al requisito essenziale prevalente.

Tralasciando i rilevanti benefici in termini di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo derivante dalla costituzione di un unico Organismo di valutazione tecnica nazionale, in termini di economicità, basandosi sullo statuto ed i regolamenti interni vigenti dell'EOTA (organizzazione europea cui, prima gli AB ed oggi i TAB sono obbligati ad aderire ai sensi del Capo V del regolamento (UE) 305/2011), il risparmio derivante dal pagamento di una sola quota d'iscrizione (anziché di tre quote) è pari a circa 28.000 euro annui (dati 2014: costo della singola iscrizione variabile fra le tre organizzazioni fra 16.000-20.000 euro).

Il risparmio per le spese di missione (estero e nazionali) legato alla partecipazione ai lavori dell'EOTA (nel Comitato Tecnico e nell'Assemblea Generale) ed alle attività di coordinamento a livello nazionale è quantificabile in circa 10.000 euro, annui.

Il risparmio delle missioni all'estero (almeno 6 riunioni all'anno con un costo medio di partecipazione di circa 900 euro/persona) sarà in parte riassorbito dalla necessità di organizzare un corrispondente numero di riunioni di coordinamento a livello nazionale.



Si riporta di seguito la quantificazione dei costi medi di partecipazione alle riunioni nazionali ed estere, tali costi sono stati quantificati come segue:

- per una missione, normalmente di durata di due giorni, in ambito comunitario, presso l'EOTA (Bruxelles), si è valutato (ai sensi del D.M. 23 marzo 2011):

Costo indicativo del Volo A/R per Bruxelles:	€ 500,00 circa
Importo max per vitto, per 2gg per un dirigente (2 x 80 €)	€ 160,00 ¹
Costo di 1 notte di albergo	€ 150,00 circa
Altre spese (Spostamenti da per Aeroporto, Mezzi pubblici, etc.)	€ 50,00 circa

A sommare: € 860,00
 Arrotondato: € 900,00;

- per una missione di un giorno, a Milano (sede dell'ITC-CNR altro soggetto già titolare delle funzioni di Organismo di valutazione tecnica), con partenza da Roma, o viceversa, (partecipazione di un dirigente) si è valutato:

Costo del Treno A/R, 1 Classe (Trenitalia, tariffa piena)	€ 232,00
Pasto	€ 30,55
Altre spese (Spostamenti da per Stazione, Mezzi pubblici, etc.)	€ 20,00 circa

A sommare: € 282,55
 Arrotondato: € 300,00.

Il raffronto dei costi, con l'indicazione dei relativi risparmi, è dettagliato nella tabella seguente.

	Sistema attuale (tre organizzazioni iscritte)	ITAB (una organizzazione che riunisce le tre)
Spese di Iscrizione	16.000€ x 3 = 48.000 €	20.000€ x 1 = 20.000€
Spese di Missione estere	6 riunioni x 900 € x 3 persone = 16.200€	6 riunioni x 900 € x 1 persona = 5.400 €
Spese di Missione nazionali (riunioni a Roma)	==	6 riunioni x 300€ x 1 persona = 1.800€
Spesa Totale /anno	64.200€	27.200€
Risparmio /anno stimato		37.000 €

Articolo 8. Autorizzazione e Notifica. La competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico già svolge l'attività di autorità notificante per i prodotti da costruzione, il Ministero dello sviluppo economico ne assicura quindi il funzionamento con le risorse attualmente disponibili; analogamente il Consiglio Superiore dei LL.PP. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno assicurano la loro collaborazione tecnica senza alcun maggior onere rispetto alla situazione corrente. Come già evidenziato nella parte introduttiva della presente relazione, tali attività di autorizzazione e notifica sono infatti già previste dalla normativa attualmente in vigore, ed in particolare dal DPR 246/93, art.9, e dal D.M. industria 156/2003. I relativi decreti Tariffe attualmente in vigore sono:

- per il Consiglio superiore dei LL.PP. (STC): decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, riportante il regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

¹Decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero", Art.1, comma 1, lett. b) e Tabella B, per classe I e area "B"



- per il Ministero dell'interno: decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Quanto sopra riportato si applica integralmente anche per l'Articolo 13 *Rinnovo dell'autorizzazione e notifica*.

Articolo 9. Requisiti ed Obblighi degli Organismi Notificati. L'articolo, in linea con le disposizioni del regolamento che non prevede alcuna deroga a riguardo, stabilisce che possono essere organismi notificati, le società di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, i quali dimostrino il rispetto di quanto stabilito al Capo VII, ed in particolare, all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 305/2011.

Nell'ipotesi in cui gli organismi notificati siano enti pubblici, è esclusa la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati. Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11. Autorizzazione ai fini della notifica basata su un certificato di accreditamento. Per il settore dei prodotti da costruzione, coperto dal provvedimento in esame, l'eventuale Convenzione di cui al comma 3 non è stata ancora posta in essere. In merito alle attività di monitoraggio e vigilanza di cui al comma 4, queste potranno eventualmente essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti relativi alle tariffe, di cui all'articolo 15, comma 2, saranno strutturati anche per la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio e di vigilanza sul processo di accreditamento, qualora dovessero attivarsi convenzioni con Accredia.

Articolo 12. Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento. Come già evidenziato, tali attività di autorizzazione e notifica, inclusa la sorveglianza periodica ed il controllo sugli organismi, sono già previste dalla normativa attualmente in vigore, ed in particolare dal DPR 246/93, art.9, e dal D.M. industria 156/2003.

Articolo 14. Relazione Annuale. Disciplina le modalità di presentazione della relazione annuale alle Amministrazioni sulle attività svolte dagli Organismi notificati. Dalla presentazione di tale relazione non discendono attività delle amministrazioni coinvolte che impattino sui decreti tariffe di cui all'articolo 15, comma 2. Pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15. Tariffe. Articolo 29 (comma 3 lettera a). Per quanto riguarda il rilascio di ETA, si applicano attualmente i seguenti decreti riguardanti le tariffe:

- per il Consiglio Superiore dei LL.PP. (STC): decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, riportante il regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- per il Ministero dell'interno: decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A maggiore specificazione, si evidenzia come il decreto MIT 267/2016, che costituisce decreto Tariffe basato sul criterio del costo effettivo del servizio, contempli gli ETA (benessere tecnico europeo) all'articolo 1, comma 1, lettera n) ed all'Allegato I. lettera N.d).



In merito alla attuale procedura per il rilascio di ETA, questa è chiaramente indicata nel regolamento n.305/2011, in particolare al Capo IV (articoli da 19 a 26), al Capo V ed all'Allegato II, e verrà ulteriormente declinato nel Decreto di cui all'articolo 7.

Si evidenzia che i decreti previsti al comma 2 dovranno contenere i criteri di riparto delle tariffe tra le diverse amministrazioni ed il versamento ad appositi capitoli dell'Entrata per la successiva riassegnazione.

Articolo 16. Controllo sugli organismi notificati. Tale attività è già ordinariamente svolta dalle Amministrazioni quale elemento necessario delle attività di autorizzazione e notifica non basata su accreditamento di cui al precedente articolo 12; non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è già prevista dalla normativa attualmente in vigore, ed in particolare dal DPR 246/93, art.9, e dal D.M. Industria 156/2003. I relativi decreti Tariffe attualmente in vigore sono:

- per il Consiglio Superiore dei LL.PP. (STC): decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n. 267, riportante il regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- per il Ministero dell'Interno: decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, concernente l'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 17. Vigilanza sul mercato. Tale attività è già svolta dalle Amministrazioni ai sensi dell'articolo 11 del DPR 246/93. Le relative tariffe sono previste all'articolo 15. Le collaborazioni di cui ai commi 3 e 4 sono esercitate senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di attività istituzionale già svolta in anche in ambiti territoriali specifici.

Gli articoli da 19 a 23 sono dedicati alle sanzioni e non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 25. Coordinamento degli Organismi Notificati. La partecipazione dei rappresentanti designati avviene in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiarita l'assenza di rimborsi, gettoni o altri emolumenti da parte delle Finanze dello Stato. Si specifica, inoltre, che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 26. Comitato permanente per le Costruzioni. La partecipazione dei rappresentanti designati avviene in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'interno era già prevista dall'articolo 14 del DPR 246/93 nella qualità di "esperto permanente", la cui partecipazione alle riunioni era comunque da assicurarsi analogamente a quanto previsto dal presente articolo. A tale riguardo si precisa che il diverso titolo ricoperto dall'esponente del Ministero dell'interno, che da esperto permanente diviene rappresentante non ha ripercussioni in termini di maggiori compensi o di differenti emolumenti. In particolare, al comma 2, si prevede che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30. Quale clausola generale di invarianza finanziaria al comma 1 si prevede che dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza




pubblica e al comma 2 che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

16 MAR. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Titolo:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 88/5, il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, nel seguito regolamento o CPR (*Construction Products Regulation*).

Questo regolamento abroga e sostituisce la Direttiva 89/106/CEE (CPD - recepita in Italia con DPR 246/93) col fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria, in particolare del reg.(CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere

Il Regolamento (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 24 aprile del 2011, ha chiesto agli Stati membri una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena operatività del regolamento stesso decorsa dal 1 luglio 2013.

A tal fine le amministrazioni competenti all'attuazione italiana delle disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione, di cui al DPR 246/93 di recepimento della abrogata Dir.89/106/CEE¹, si sono attivate per il coordinato svolgimento di tali attività.

Pertanto, è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di definire gli adempimenti necessari alla piena attuazione del regolamento, che ha immediatamente provveduto a

¹ Ai sensi del DPR 246/93, le Amministrazioni competenti in Italia per la regolamentazione del settore dei prodotti da costruzione e l'attuazione delle relative disposizioni comunitarie sono:

- Il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
- La Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST) del Corpo Nazionale dei VV.F del Ministero dell'Interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);
- La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



porre in essere tutte le necessarie azioni amministrative volte all'attuazione in Italia del Regolamento.

Resa possibile, mediante i precedenti atti, l'immediata operatività del CPR anche nel contesto nazionale, il gruppo di lavoro interministeriale ha quindi condotto una ricognizione della situazione legislativa del settore, giungendo ad evidenziare la necessità di una sua revisione organica, che tenesse conto del mutato contesto comunitario, nonché tecnico e socio-economico.

In esito a tale approfondimento, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata inclusa nella legge 12 agosto 2016, n. 170 recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*" una specifica delega legislativa, all'articolo 9, che prevede che: "*Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio*".

Lo schema decreto legislativo di cui alla presente relazione, quindi, attua la predetta delega legislativa.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

A livello comunitario, il settore è regolato dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e dai conseguenti atti di implementazione comunitario.

Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, il settore era regolato mediante la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione.

A recepimento di tale direttiva, sono stati emanati i seguenti provvedimenti nazionali:

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata;
- decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

Detti provvedimenti sono tuttora vigenti, per le sole parti non in contrasto con il sopravvenuto regolamento n. 305/2011.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente Analisi incide sui suddetti provvedimenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata;
- decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore



dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

che sono esplicitamente abrogati dall'articolo 24 dello schema di decreto.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La disciplina dapprima presente in un d.P.R. regolamentare è ora contenuta, per gli elementi essenziali di natura generale, in un decreto legislativo, mentre gli elementi di natura applicativa sono riportati negli allegati, modificabili con decreti ministeriali (come previsto all'articolo 28, comma 3).

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento regolatorio è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono procedure di infrazione in corso.



12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il provvedimento risulta pienamente compatibile con le linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le nuove definizioni sono riportate nell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Esse sono pienamente compatibili con il quadro nazionale e comunitario.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto. Infatti laddove la volontà è stata quella di abrogare, vi si è proceduto esplicitamente nell'articolo 24.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*



Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione autentica o derogatorie alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente analisi prevede i seguenti successivi atti attuativi:

Art.	Atto	Termine dall'entrata in vigore del d.lgs.
7	Decreto interministeriale che stabilisce le modalità di funzionamento dell'ITAB	6 mesi
15	Decreto interministeriale determinazione delle tariffe e modalità di versamento	60 giorni
18	Decreto interministeriale inerente le procedure per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sul mercato e nei cantieri e l'irrogazione delle sanzioni amministrative	6 mesi
28, c. 1	Eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative	24 mesi
28, c. 2	Eventuale d.P.R. per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011	
28, c. 3	Eventuali decreti interministeriali per l'aggiornamento e la modifica degli allegati	

I termini previsti per tali atti attuativi appaiono congrui e commisurati alla complessità degli atti stessi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già disponibili presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Titolo: Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. in data 16 gennaio 2013 - G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

SEZIONE 1 -IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 88/5, il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, nel seguito Regolamento o CPR (*Construction Products Regulation*).

Questo Regolamento abroga e sostituisce la Direttiva 89/106/CEE (CPD - recepita in Italia con DPR 246/93) col fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione comunitaria, in particolare del Reg.(CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere

Il Regolamento (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 24 aprile del 2011, ha chiesto agli Stati Membri una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena operatività del regolamento stesso decorsa dal 1 luglio 2013.

A tal fine le amministrazioni competenti all'attuazione italiana delle disposizioni comunitarie in materia di prodotti da costruzione, di cui al DPR 246/93 di recepimento della abrogata Dir.89/106/CEE¹, si sono attivate per il coordinato e sinergico svolgimento di tali attività.

¹ Ai sensi del DPR 246/93, le Amministrazioni competenti in Italia per la regolamentazione del settore dei prodotti da costruzione e l'attuazione delle relative disposizioni comunitarie sono:

- Il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
- La Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST) del Corpo Nazionale dei VV.F del Ministero dell'Interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);



Pertanto, è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di definire gli adempimenti necessari alla piena attuazione del regolamento, che ha immediatamente provveduto a porre in essere tutte le necessarie azioni amministrative volte all'attuazione in Italia del Regolamento. Tali azioni - in risposta ad obblighi immediatamente imposti dal CPR e nell'assunto, adottato nel principio della continuità amministrativa, di applicabilità del DPR 246/93 di recepimento della abrogata Dir.89/106/CBE, per quanto non in contrasto con il sopravvenuto Regolamento 305/2011 - si sono concretizzate, principalmente, con i seguenti atti:

- nomina, per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE del Ministero degli affari esteri, dei rappresentanti nazionali in seno al comitato permanente per le costruzioni, di cui all'articolo 64 del Regolamento, in virtù delle quali la delegazione italiana ha potuto partecipare fin dalla prima riunione del comitato stesso svoltasi nel luglio del 2011;
- designazione e comunicazione alla Commissione europea del Punto di contatto prodotti da costruzione (PCPC), di cui all'articolo 10 del Regolamento, istituito presso la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del punto di contatto nazionale prodotti (PCP-Italia) già funzionante in attuazione del Regolamento (UE) n.764/2008, che pertanto ha immediatamente operato, avvalendosi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, per la trattazione degli aspetti riguardanti i materiali ed i prodotti per uso strutturale ed antincendio;
- posa in essere dei provvedimenti organizzativi, avvio e completamento delle operazioni di notifica degli organismi di parte terza autorizzati a svolgere le attività di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, in attuazione del capo VII del CPR. Tale operazione, svolta direttamente dalla Amministrazioni competenti non sulla base dell'accreditamento, ha condotto alla rinotifica di tutti i circa 60 organismi italiani già notificati per la CPD entro il mese di settembre 2013, perfettamente in linea con le necessità del mercato e delle corrispondenti attività svolte dagli altri Stati membri. Le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sono rese disponibili mediante circolare n.14413 prot. DCPREV del 21/10/2013;
- designazione e notifica degli organismi di valutazione tecnica, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, costituiti dall'Istituto per la tecnologia delle costruzioni (ITC-CNR) e del Servizio tecnico centrale (STC) del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Resa possibile, mediante i precedenti atti, l'immediata operatività del CPR anche nel contesto nazionale, il gruppo di lavoro interministeriale ha quindi condotto una ricognizione della situazione legislativa del settore, giungendo ad evidenziare la necessità di una sua revisione organica, che tenesse conto del mutato contesto comunitario, nonché tecnico e socio-economico.

In esito a tale approfondimento, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata inclusa nella legge 12 agosto 2016, n. 170 recante *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015"* una specifica delega legislativa, all'articolo 9, che prevede che: *"Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della*

- La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio".

Pertanto, lo schema decreto legislativo di cui alla presente relazione, attua la predetta delega legislativa, al fine di armonizzare le disposizioni nazionali di settore a quelle comunitarie, al fine della sicurezza e qualità delle opere da costruzione.

Il Regolamento (UE) n.305/2011, nel seguito, in breve, "Regolamento" sui prodotti da costruzione, quindi, non richiede alcun provvedimento di recepimento, e dispiega immediatamente i propri effetti giuridici su tutti i soggetti interessati. Al tempo stesso il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, non è abrogato dal Regolamento, e rimane pertanto in vigore ed applicabile soltanto per quanto non in contrasto con i Regolamento stesso, fino ad una sua esplicita abrogazione.

Per tali motivi, è emersa decisamente l'esigenza di fornire un quadro legislativo unitario ed aggiornato, in cui riportare tutte le disposizioni applicabili al settore dei prodotti da costruzione.

Ciò è stato recepito dalla delega legislativa di cui al già citato articolo 9 della L. 12 agosto 2016, n. 170 (nel seguito, in breve, "delega").

Breve Analisi del settore produttivo

In estrema sintesi il settore delle costruzioni in Italia assume un ruolo molto importante e strategico, soprattutto in relazione alla necessità del rilancio economico del Paese.

Nel complesso il settore delle costruzioni in Italia impiega un numero altissimo di lavoratori, circa 400.000, per un fatturato complessivo stimabile in circa 100 Miliardi di Euro.

Le Aziende che svolgono la loro attività nel settore sono circa 47.000.

Particolarmente rilevante, fra queste aziende in Italia, sono le piccole, medie e micro imprese. Le piccole e medie imprese sono, infatti, circa il 60%, mentre le microimprese del settore sono stimabili, in Italia, intorno al 30% del totale.

La valutazione "ex ante" del Regolamento 305/2011

La proposta di sostituzione della Direttiva 89/106/CEE con un nuovo Regolamento per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, presentata ai Legislatori dalla Commissione nel maggio del 2008², riferisce anche sugli obiettivi e sulla preventiva valutazione di impatto.

Per la Commissione, in estrema sintesi, l'obiettivo esplicito del regolamento non era la sicurezza dei prodotti ma quello di garantire che, riguardo alle loro prestazioni, siano fornite informazioni affidabili. Ciò intendeva ottenersi fornendo un linguaggio tecnico comune per i fabbricanti, gli utilizzatori, gli installatori e le autorità pubbliche.

La consultazione è avvenuta via internet tra il marzo ed il giugno del 2006; sono state ottenute 319 risposte, che è stato considerato dalla Commissione "un buon tasso di risposta". Nelle risposte all'indagine sono rappresentate tutte le parti interessate: industria, amministrazioni pubbliche ed altre. La rappresentanza dell'industria nelle risposte è stata considerata dalla Commissione buona: hanno compilato il questionario 94

² COM(2008) 311. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Bruxelles, 23.5.2008. 2008/0098 (COD).



associazioni di settore, a livello sia europeo che nazionale, e 102 produttori singoli. Circa due terzi delle risposte complessive provenivano, quindi, dall'industria. Il resoconto sommario delle risposte ricevute era stato reso disponibile su internet, sul vecchio sito dell'Unità Costruzioni della D.G. Impresa della Commissione (non più *on line*).

Secondo la Commissione, quasi tutte le risposte confermavano la necessità di un quadro legislativo maggiormente armonizzato: il mutuo riconoscimento è, infatti, stato ritenuto insufficiente per garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione.

Si confermava anche l'urgenza di chiarire elementi fondamentali della CPD, come: l'approccio generale (basato sulla prestazione contro quello prescrittivo), il significato e lo status (obbligatorio o no) della marcatura CE, la sua percezione affidabilità da parte delle autorità nazionali e degli utilizzatori dei prodotti, nonché il ruolo delle norme e delle omologazioni tecniche europee. Si evidenziavano, inoltre, ampi spazi per la semplificazione dell'allora vigente Direttiva, confermando la preoccupazione per gli effetti specifici sulle piccole e medie imprese, chiedendo un adeguato specifico trattamento per i prodotti non di serie, senza che eventuali modifiche alla Direttiva potessero in oneri non necessari sull'attività economica delle imprese;

Emergeva, infine, l'unanime esigenza di accrescere la credibilità del sistema, mediante più chiari criteri di designazione degli enti di controllo e la sorveglianza sul mercato.

Per quanto riguarda l'analisi comparativa fra le diverse opzioni regolative, questa ha riguardato:

- *Opzione 1 - Nessun intervento da parte della UE: nessun cambiamento*

Secondo questa opzione, la vigente Direttiva, non modificata, avrebbe continuato a non poter garantire l'obiettivo della libera circolazione e l'uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

- *Opzione 2 - Nessun intervento legislativo*

Essa implicava l'abrogazione, senza sostituzione, della Direttiva, ed un ritorno al *mutuo riconoscimento*, tenendo conto del *New Legal Frame*³. In pratica, il mercato interno nel settore dei prodotti da costruzione si sarebbe fondato soltanto sul principio che un prodotto, legittimamente commercializzato in uno Stato membro, potesse essere commercializzato in un altro, almeno finché tale Stato membro non abbia ragioni sufficienti per vietare il prodotto sul mercato del suo territorio.

Ma le statistiche - allora disponibili - sull'applicazione di tale principio, indicavano nel settore delle costruzioni uno di quelli con il maggior numero di infrazioni rilevate, dimostrando che il solo mutuo riconoscimento non poteva essere sufficiente a garantire l'efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione. Ciò emergeva anche chiaramente dalla consultazione degli operatori del settore. Pertanto la Commissione concluse che anche questa opzione non fosse idonea a soddisfare l'obiettivo della libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato UE.

- *Opzione 3 - Revisione della CPD: l'opzione preferita*

L'opzione 3, favorevole a una revisione della legislazione comunitaria, è stata quella preferita dalla Commissione e considerata come l'unica all'altezza dei problemi da risolvere, nonché adeguata ai risultati della consultazione delle parti interessate. Essa, secondo la Commissione, affrontava in modo ottimale i principali problemi emersi e permetteva i più incisivi miglioramenti; inoltre salvaguardava l'*acquis* generale e le specifiche tecniche già in vigore; infine, rispettava rigorosamente l'equilibrata sussidiarietà raggiunta nel campo delle costruzioni, per cui agli Stati membri competono le norme di

³ Decisione n 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE. GUUE L 218 del 13.08.2008.



progettazione e costruzione dei manufatti ed alla legislazione UE la salvaguardia del mercato interno per i prodotti in essi usati.

Prime attività di valutazione "ex post" del Regolamento 305/2011

In vista della predisposizione della relazione sull'attuazione del Regolamento 305/2011, prevista dall'articolo 67.2 del CPR stesso presentato entro il 25 aprile 2016 (a 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento), la Commissione europea ha commissionato uno specifico studio sull'implementazione del Regolamento ⁴.

L'obiettivo dello studio era quello di analizzare l'attuazione del CPR, sia a livello di stati membri che di UE, con specifico riferimento alla acquisizione, analisi ed elaborazione di dati capaci di fornire informazioni riguardo le seguenti tre principali questioni:

1. Come e quanto estesamente è stato attuato il CPR a livello nazionale e di UE?
2. Che risultati, quantitativamente individuabili, sono stati ottenuti nel campo della libera circolazione dei prodotti da costruzione, della chiarificazione, della credibilità e della semplificazione del settore?
3. Che risultati, quantitativamente individuabili, sono stati ottenuti nel soddisfacimento degli obiettivi delle politiche della Commissione in termini di competitività, sostenibilità ed innovazione, anche riguardo allo sviluppo tecnologico?

A livello metodologico lo studio si è sviluppato, dopo una fase di avvio, con la raccolta dei dati e delle informazioni, basata, in primo luogo, sulla predisposizione e distribuzione on-line di quattro questionari⁵ appositamente sviluppati e specializzati per quattro tipologie di destinatari.

Il *Questionario 1*, indirizzato alle imprese del settore (principalmente fabbricanti di prodotti da costruzione e piccole e medie imprese) ha ottenuto 170 risposte, maggiormente provenienti dalla Gran Bretagna, la Germania, il Belgio, l'Olanda e la Francia.

Al *Questionario n.2*, indirizzato agli operatori "tecnici" del settore (organismi per la verifica della conformità, di normazione e di accreditamento), sono pervenute 187 risposte, così suddivise:

- 129 risposte dagli Organismi notificati per i controlli di parte terza sui prodotti, provenienti da 29 paesi (tasso di risposta 25% circa);
- 23 risposte dagli Organismi di valutazione tecnica di 15 paesi (tasso di risposta 60% circa);
- 16 risposte dagli Organismi di normazione nazionali (tasso di risposta 50% circa);
- 12 risposte dagli Organismi di accreditamento nazionali (tasso di risposta 35% circa);
- 7 risposte dalle autorità notificanti dei 29 stati membri (tasso di risposta 25% circa).

Al *Questionario n.3*, indirizzato alle Autorità pubbliche degli Stati membri, sono pervenute 65 risposte di cui: 27 da autorità pubbliche nazionali o regionali, 28 autorità di sorveglianza sul mercato, 3 ispettori e funzionari e 7 Punti di contatto prodotti.

Infine, al *Questionario n. 4*, indirizzato alle associazioni ed organizzazioni rappresentative del settore, sono pervenute 95 risposte di cui: 71 da associazioni industriali, 11 da organizzazioni professionali e 13 da organizzazioni non governative o singoli utenti.

Tali questionari, che hanno complessivamente raccolto 517 risposte, sono stati distribuiti il 6 novembre 2014 stabilendo, come termine per le risposte, il 23 gennaio 2015.

La raccolta di informazione si è, quindi, sviluppata a livello bibliografico e documentale, anche mediante l'impiego di gruppi di esperti nazionali. In particolare, in questa fase, si è dedicata l'attenzione alla ricerca ed all'analisi:

⁴<http://rpald.co.uk/projects/cpr-implementation>

⁵http://rpald.co.uk/cpr_implementation



- della legislazione nazionale di settore e dei connessi documenti esplicativi;
- dei documenti e delle chiarificazioni emanati dalle associazioni industriali;
- delle informazioni ricavabili da analisi del mercato dell'industria delle costruzioni;
- dai rapporti degli Stati membri e dalle associazioni industriali.

Sulla base delle informazioni fino a quel momento raccolte, si è potuto progettare e meglio indirizzare una campagna di *interviste telefoniche* semi-strutturate a 166 organizzazioni.

Quindi nel marzo del 2015, dopo aver effettuato una serie di consultazioni di gruppi di discussione ristretti (*focus groups*), si è svolto a Bruxelles un workshop internazionale, con oltre 60 partecipanti, in rappresentanza dei vari stakeholders di settore.

I primi risultati dello studio di impatto, finora resi disponibili ⁶, hanno mostrato innanzitutto che il regolamento appare adeguatamente attuato in tutti gli Stati membri ed a livello di UE.

Negli Stati membri l'attuazione è avvenuta, più che per via legislativa, in via amministrativa, mediante adattamenti strutturali delle amministrazioni e documenti di chiarificazione (*soft law*). Questo, come in Italia, è potuto avvenire con una certa facilità stante la continuità delle previsioni del CPR con quelle già in essere, in ciascuno stato membro, in recepimento della precedente direttiva, permettendo così una attuazione efficace, ma al tempo stesso graduale e non traumatica.

Tutti gli Stati membri hanno quindi assicurato in tempo la piena operatività del nuovo regolamento, adeguando il proprio assetto amministrativo e assicurando tutti gli strumenti necessari.

Anche le imprese risultano aver correttamente transitato dagli obblighi previsti dalla CPD a quelli previsti dal CPR, ed in particolare al rilascio della dichiarazione di prestazione, resa decisamente più favorevole dalla possibilità di messa a disposizione via web di tale documento.

Anche a livello sovranazionale, come abbiamo visto nello specifico paragrafo di questo lavoro, i principali atti necessari all'implementazione del regolamento sono stati adottati.

Risulta però meno avanzato lo stato di piena attuazione del rinnovato istituto della marcatura CE non basata su norma armonizzata, ma basata sulla valutazione tecnica europea (BTA), a sua volta costruita in riferimento ad uno specifico documento di valutazione europea (EAD), da adottarsi in seno all'associazione degli organismi di valutazione europea (BOTA). Infatti, la pubblicazione in GUUE di soli 9 BAD, come le difficoltà operative alla notifica dei relativi organismi notificati, mostra chiaramente come l'intera procedura sia ancora troppo complessa e dai tempi non certi.

Si rileva anche, e su questo torneremo, come ci sia una percezione fortemente asimmetrica delle azioni intraprese dalle amministrazioni in attuazione del regolamento, considerate in generale adeguate dalle stesse amministrazioni ma percepite come insufficienti dagli operatori economici.

Riguardo l'effettivo raggiungimento degli *obiettivi* del regolamento (costituiti dalla *libera circolazione* dei prodotti da costruzione, dalla *chiarificazione*, *credibilità* e *semplificazione* del settore), molto utile appare il quadro sinottico sotto riportato, che riassume, in modo chiaro declinata per i diversi settori o argomenti impattati dal Regolamento, le risultanze dello studio.

Il quadro delineato non pare, in effetti, così ottimistico. Molti sono i settori in cui l'obiettivo pare solo parzialmente ottenuto ed ancor di più sono quelli in cui l'obiettivo risulterebbe non ottenuto. Nell'osservare la tabella in senso verticale, è evidente come nessuno degli obiettivi proposti si sia percepito come completamente realizzato in tutti i

⁶ RPA – Risk and Policy Analysis. *Analysis of Implementation of the Construction Products Regulation*. Final Report prepared for DG GROW. 31 July 2015.



settori investigati. Infatti, mentre gli obiettivi di *chiarificazione* e di maggiore *credibilità* nel sistema paiono, rispettivamente, molto ed adeguatamente ben realizzati, il discorso cambia completamente se si parla di *semplificazione* e di *libera circolazione* dei prodotti. Per quanto riguarda la *semplificazione*, questa risulta ottenuta solo nel campo per i documenti da predisporre da parte delle imprese (dichiarazione di prestazione e marcatura CE) e per le prove su alcuni prodotti. Il regolamento sarebbe in effetti risultato del tutto inefficace - come peraltro già osservato pocanzi - per le procedure di marcatura CE dei prodotti innovativi o non coperti da norma armonizzata (quindi basati sugli ETA e gli EAD), la cui procedura è certamente ancor troppo complessa e lacunosa, oltre che per la definizione dei livelli e classi di prestazione, che risente ancora delle complesse interazioni e sovrapposizioni fra Commissione, CEN e Stati membri.



Aspect	Objectives achieved ¹			
	Simplification	Clarification	Credibility	Free movement
Definitions				
Obligations of economic operators				
Declaration of performance	✓ X			
CE marking	✓ X			
Simplified testing procedures	✓ X			
Simplified procedures for products not (fully) covered by a hEN (EADs/ETAs)				
PCPC				
hENs				
AVCP		✓ X	✓ X	
Levels and classes of performance				
TABs			✓ X	
Notified bodies				
Notifying authorities				
Information campaigns				
Market surveillance				

¹ Key:

-  Objective achieved
-  Objective partly achieved
-  Objective not achieved
-  Not applicable

Infine, particolarmente allarmante è la percezione di un fallimento del Regolamento proprio nel suo principale obiettivo: quello della *libera circolazione* dei prodotti da costruzione.






Appare anche utile verificare come queste risultanze complessive, si differenzino in maniera sostanziale a seconda degli operatori interpellati, come è evidente nei due esempi che sopra riportati, inerenti il giudizio sull'impatto del Regolamento sugli obblighi degli operatori economici e sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.

In entrambi i casi si osserva come un giudizio pienamente positivo si rilevi solo per circa il 10-15% delle imprese, circa per il 25% degli operatori tecnici della valutazione della conformità e raggiunga valori di 3 o 4 volte più elevati (35 - 40 %) per le autorità pubbliche coinvolte.

Tale differente percezione risulti ancora più evidente in termini di giudizio di impatto sulla libera circolazione dei prodotti, sui cui verte il diagramma seguente.





Appare infatti quasi allarmante che per quasi la metà delle imprese il CPR non abbia dato alcun contributo positivo alla libera circolazione dei prodotti da costruzione e che solo il 20% circa delle imprese considerino efficace, in tale settore, il regolamento. Completamente differente risulta essere, invece, la percezione delle autorità pubbliche, per le quali una minoranza, circa il 10%, considera inefficace il Regolamento.

A riguardo va però considerato che se da un lato le amministrazioni pubbliche hanno evidenti difficoltà ad ammettere l'inefficacia dei provvedimenti che hanno contribuito a costruire e che sono chiamate ad attuare, dall'altro le stesse amministrazioni hanno un livello di conoscenze e competenze, un punto di vista, criteri di valutazione ed orizzonti temporali molto più ampi delle singole imprese, la cui prospettiva è estremamente settoriale e dedicata al proprio singolo tornaconto di breve periodo; conseguentemente appare probabile che le amministrazioni possano rilevare ed apprezzare come complessivamente significativa la somma di tanti piccoli miglioramenti, quasi inapprezzabili o inapprezzate dai singoli operatori economici.

E' possibile ritenere, pertanto, che tale percezione di fallimento non sia effettivamente rispondente alla realtà e che da un punto di vista più ampio, che tenga adeguatamente conto anche delle esigenze di lungo periodo di qualità e sicurezza delle opere, l'impatto del regolamento possa considerarsi positivo anche nel campo della libera circolazione dei prodotti da costruzione.

In conclusione, in via del tutto indicativa, dai primi dati emersi scaturisce l'impressione per cui il regolamento abbia sistematizzato il settore dei prodotti da costruzione già da tempo disciplinato dalla Direttiva del 1989, ottenendo soprattutto benefici "strumentali" di chiarimento e semplificazione, maggiormente apprezzabili dagli esperti e dai professionisti di settore. Si deve però constatare come il regolamento non sia stato in grado di eliminare quella complessa e fortemente interconnessa selva di leggi, regole ed omologazioni nazionali, legittimamente stabilite dagli Stati membri ai fini della sicurezza delle opere, che comunque costituiscono residue ma perduranti limitazioni, forse insormontabili con i Trattati vigenti, alla piena libera circolazione dei prodotti da costruzione.

Infine, il rapporto indica come sostanzialmente coerenti con le politiche generali della Commissione gli impatti del regolamento in termini di *competitività*, *sostenibilità* ed



innovazione, così come riferite alla strategia "Europe 2020" ed 7° programma d'azione ambientale.

Il CPR, infatti, porta benefici significativi alla competitività delle imprese, grazie alla riduzione dei costi di conformità per le piccole e medie imprese permessi dalle nuove procedure semplificate, dall'introduzione dei punti di contatto dei prodotti da costruzione che facilitano i rapporti con i singoli Stati membri (che rimangono titolari delle disposizioni per l'impiego dei prodotti nelle opere e per la loro sicurezza), oltre che dalla sostanziale riduzione dei marchi di qualità nazionali.

Il CPR, inoltre, pur con i problemi già evidenziati, è strutturato in modo da permettere lo sviluppo di nuovi prodotti, oltre ad allinearsi - grazie alle innovazioni riguardante la dichiarazione di prestazione in formato elettronico - all'agenda digitale della Commissione.

Infine il CPR, che introduce esplicitamente il nuovo requisito base delle opere n.7 "uso sostenibile delle risorse naturali", ha reso il contesto legale del settore dei prodotti da costruzione capace di considerare le esigenze, sempre più importanti a livello globale, della sostenibilità ambientale. Ciò va positivamente considerato come un primo passo in tale direzione.

Criticità e Problematiche

In estrema sintesi, riguardo l'individuazione delle Criticità e Problematiche emerse dall'implementazione del Regolamento, si può evidenziare quanto segue:

- incompleta percezione del raggiungimento degli obiettivi del Regolamento;
- asimmetria informativa ed implementativa;
- necessità di una attuazione in via legislativa che conduca all'adeguato livello di conoscenza e di applicazione delle disposizioni, attuando pienamente le disposizioni stesse, al fine del raggiungimento degli obiettivi di chiarificazione, semplificazione, credibilità, armonizzazione e libera circolazione;
- necessità di uno stretto e stabile coordinamento fra le tre amministrazioni competenti, da attuarsi in via legislativa, al fine di uniformare i comportamenti e l'interfaccia con l'utenza, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi;
- necessità, al fine del perseguimento dell'obiettivo di credibilità, nonché della sicurezza e qualità delle opere, di un chiaro rafforzamento del sistema dei controlli e delle sanzioni.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Come parte dell'iniziativa "better regulation", gli obiettivi a base dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sono principalmente i seguenti⁷:

1. Chiarificazione di alcuni concetti base del sistema e del significato ed uso della marcatura CE nel settore dei prodotti da costruzione;
2. Semplificazione dell'attuale sistema incentrato sulla CPD, ad esempio introducendo procedure semplificate per ridurre i costi affrontati dalle imprese;
3. Incremento della Credibilità dell'intero sistema, ad esempio attraverso l'istituzione di criteri nuovi e più rigorosi per designare gli organismi coinvolti nella

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52008SC1900>;
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0311>



valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, nonché per la formazione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche armonizzate, oltre che per l'attuazione delle disposizioni sulla vigilanza sul mercato;

4. Maggiore Armonizzazione delle regole Comunitarie per la commercializzazione, e di conseguenza per l'uso, dei prodotti da costruzione, ad esempio evitando, con lo strumento del Regolamento, 27 differenti trasposizioni comunitarie ed introducendo, ove opportuno, caratteristiche comuni da dichiarare, per un dato prodotto, al momento dell'immissione sul mercato in tutto il territorio dello Spazio Economico Europeo;
5. Assicurare l'effettiva Libera Circolazione dei Prodotti da costruzione nell'ambito del mercato comune.

Anche se il nuovo Regolamento, come la precedente Direttiva, si deve rivolgere agli aspetti di *commercializzazione* dei prodotti da costruzione (con l'obiettivo primario, a livello UE, della loro *libera circolazione*, motivo per cui trattasi di *materia concorrente* sulla quale l'UE può intervenire ai sensi dei vigenti trattati), è evidente come le regole assunte per i prodotti da costruzione influiscano in maniera determinante sulla qualità e sicurezza delle opere ove i prodotti stessi sono destinati ad essere incorporati, che costituiscono il principale obiettivo di lungo termine del provvedimento in esame, insieme ai sopra indicati obiettivi del provvedimento comunitario, da intendersi come obiettivi a medio termine del provvedimento in esame.

In merito agli obiettivi di breve termine, di livello nazionale, essi sono:

- il riordino delle disposizioni nazionali del settore dei prodotti da costruzione;
- la piena compatibilità con la regolamentazione comunitaria;
- il coordinamento fra le Amministrazioni competenti al fine di incrementarne l'efficacia dell'azione amministrativa;
- la semplificazione delle procedure per gli operatori economici ed il chiarimento del quadro legislativo nazionale;
- una attuazione in via legislativa che conduca all'adeguato livello di conoscenza e di applicazione delle disposizioni, attuando pienamente le disposizioni stesse, al fine del raggiungimento degli obiettivi di chiarificazione, semplificazione, credibilità, armonizzazione e libera circolazione;
- l'istituzione di un efficace sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato;
- incremento della produttività e della competitività del settore produttivo.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori utili ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e del monitoraggio dell'attuazione dell'intervento sono ravvisabili negli indici di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, *percepiti* da parte degli operatori economici, in particolare riguardo i seguenti parametri:

1. *Chiarificazione e semplificazione;*
2. *Credibilità del sistema;*
3. *Armonizzazione con le regole comunitarie.*
4. *Libera Circolazione dei Prodotti da costruzione nell'ambito del mercato comune;*
5. *Qualità e sicurezza delle opere da costruzione.*

La quantificazione della percezione di tali elementi, da qualificarsi come soddisfacente o non soddisfacente, potrà essere effettuata mediante successive e periodiche consultazioni



e/o indagini di mercato, da effettuarsi a partire dal primo anno dopo l'entrata in vigore del decreto e da ripetersi periodicamente a cadenza biennale per un periodo di almeno 5 anni, coordinate dal Comitato di cui all'articolo 3 dello schema di d.lgs.

Rappresentano anche indicatori significativi:

- il numero dei contenziosi rilevati e/o segnalati a causa di non conformità sui prodotti da costruzione;
- il numero di azioni di controllo vigilanza sul mercato avviate dalle amministrazioni competenti e la significatività dei loro esiti;
- il numero di infrazioni alla normativa comunitaria contestate nel settore dei prodotti da costruzione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti privati destinatari degli effetti dell'intervento regolatori sono:

- gli operatori economici del settore della commercializzazione dei prodotti da costruzione, ed in particolare:
 - o Fabbricanti
 - o Importatori
 - o Distributori
- gli operatori economici del settore delle verifiche e dei controlli di parte terza sui prodotti da costruzione, ed in particolare:
 - o Organismi per la valutazione e verifica della costanza delle prestazioni
 - o Organismi per la valutazione tecnica europea
- gli operatori economici utilizzatori dei prodotti da costruzione, ed in particolare:
 - o Le imprese di costruzione delle opere di costruzione e gli installatori dei prodotti
 - o I professionisti incaricati della progettazione, esecuzione e collaudo dei relativi lavori
 - o I committenti e gestori, pubblici e privati, di opere da costruzione
- I cittadini, fruitori ultimi delle opere da costruzione.

I soggetti pubblici destinatari degli effetti dell'intervento sono altresì:

- Le Amministrazioni Pubbliche competenti di cui al decreto, ed in particolare:
 - o il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito base delle opere n.1);
 - o il Ministero dell'interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2);
 - o il Ministero dello sviluppo economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.



SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Il gruppo di lavoro incaricato di predisporre i contenuti tecnici del Provvedimento ha effettuato ampie ed estese consultazioni con gli operatori economici nazionali del settore, mediante numerosi eventi e riunioni cui hanno partecipato:

- gli Organismi per la valutazione e verifica della costanza delle prestazioni e le loro rappresentanze;
- gli Organismi per la Valutazione tecnica europea;
- i fabbricanti coinvolti nel settore dei prodotti da costruzione e le loro rappresentanze associative, in particolare mediante incontri periodici, con cadenza circa annuale, con le associazioni confindustriali di categoria e con FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni)

In particolare sono state svolte riunioni periodiche (con cadenza annuale) con i Rappresentanti nazionali incaricati di partecipare al Gruppo Europeo degli Organismi Notificati.

Inoltre le Amministrazioni competenti hanno attivamente partecipato, coordinandolo, la consultazione nazionale che è stata parte integrante di quella, già ampiamente illustrata nella sezione 1A della presente relazione.

Per le indicazioni metodologiche seguite in quest'ultima consultazione, si fa riferimento a quanto già indicato nella parte "Prime attività di valutazione "ex post" del Regolamento 305/2011" della Sezione 1°.

A livello nazionale, si riporta nella tabella seguente il sommario delle risposte ottenute in Italia.

Table 1-2: Summary of responses from Italy

Stakeholder Group	No. of responses to online survey	No. of telephone interviews
Companies	7	2
Organisations involved in conformity assessment (NBs, TABs, etc.)	10	1
Public authorities (including notifying authorities and PCPCs)	0	0
Associations and construction industry stakeholders	6	1
TOTAL	23	4

SEZIONE 3 -LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE ("OPZIONE ZERO")

L'opzione zero non è contemplabile in quanto l'attuale legislazione di settore, costituita da:

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata;



- decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

risulta applicabile soltanto per le parti non in contrasto con il sopravvenuto Regolamento n. 305/2011.

Inoltre esso ha mostrato tutta la sua inadeguatezza in termini di:

- coordinamento ed efficacia dell'azione delle Amministrazioni competenti;
- semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese;
- strumenti per una efficace vigilanza sul mercato nel settore dei prodotti da costruzione.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Attesa, come sopra indicato, la non percorribilità dell'opzione zero, si analizzano nel caso in esame le altre opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Per quanto evidenziato nelle sezioni precedenti, il quadro normativo presente va radicalmente riformato per adeguarlo alla mutata regolamentazione nazionale, cosa che non è possibile con la mera semplificazione del quadro normativo.

Analogamente una semplice deregolazione, non accompagnata dall'emanazione delle necessarie nuove disposizioni, non permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi posti. Infine, in merito alla introduzione di incentivi, previsione di obblighi informativi a carico dei destinatari, rinvio alla volontarietà dell'azione (attraverso l'espressione del mercato, di aggregazioni sociali ecc.), queste non si ritengono percorribili, anche in relazione alla necessità di inserire efficaci e puntuali disposizioni sanzionatorie e di vigilanza, che richiedono una adeguata, oltre che necessaria, base legislativa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Trattandosi di una norma riportante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, non si rinvencono svantaggi diretti derivanti dal decreto legislativo proposto.

I maggiori vantaggi dell'opzione prescelta riguardano:

- il riordino delle disposizioni nazionali del settore dei prodotti da costruzione;
- la piena compatibilità con la regolamentazione comunitaria;
- il coordinamento fra le Amministrazioni competenti al fine di incrementarne l'efficacia dell'azione amministrativa;
- la semplificazione delle procedure per gli operatori economici ed il chiarimento del quadro legislativo nazionale;
- l'istituzione di un efficace sistema di vigilanza sul mercato.



Più nel dettaglio, in relazione alle problematiche, criticità ed obiettivi sopra posti, si evidenzia come:

- le definizioni dell'articolo 2, nonché le indicazioni degli articoli 5 e 6 permettono certamente di chiarire e semplificare il quadro informativo per gli utenti;
- il comitato di cui all'articolo 3 ha lo scopo di assicurare il necessario coordinamento fra le amministrazioni coinvolte;
- il Capo II, con l'introduzione di ITAB, semplifica e rende più economica ed efficace, in Italia, il rilascio della Valutazione tecnica europea (ETA).
- il Capo III (Organismi Notificati), è funzionale alla semplificazione ed alla maggiore efficacia, oltre che al controllo, degli organismi deputati al rilascio delle certificazioni;
- il Capo IV, definendo precise ed incisive disposizioni sul controllo, vigilanza e sanzioni, è funzionale alla credibilità del sistema e quindi, in ultima analisi, alla sicurezza e qualità delle costruzioni.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

La semplificazione, il chiarimento e la piena applicabilità delle procedure semplificate previste dal Regolamento (UE) n.305/2011 per le MPMI, costituiscono, certamente, effetto positivo per le stesse MPMI.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.

A riguardo la semplificazione prevista dal decreto in parola garantirà, nel complesso, una sostanziale riduzione di tali oneri per le imprese.

Appare infatti evidente come, il decreto, permetta ai soggetti del settore di rivolgersi, per i vari aspetti, ad un solo "sportello" a valle del quale, con gli strumenti innovativi proposti da decreto, le tre amministrazioni competenti potranno utilmente coordinare le loro istruttorie, giungendo ad un unico provvedimento congiunto di "autorizzazione"/"certificazione" etc.

In tal senso si potrebbe utilmente quantificare la riduzione degli oneri informativi o amministrativi per le imprese nell'ordine, almeno, del 50%.

D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il principale fattore critico nei confronti degli effetti dell'intervento regolatorio, assorbente della gran parte degli altri, è rivestito dalle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione delle Amministrazioni competenti all'attuazione del decreto legislativo. A riguardo si osserva che le disposizioni inerenti le tariffe ed i proventi dell'erogazione dei relativi servizi, qualora reinvestiti in misura adeguata nel mantenimento/incremento delle risorse di dette Amministrazioni, rappresenterebbero elemento sufficiente a garantire tale aspetto critico.



In particolare, appare certamente critico l'aspetto legato alle necessità organizzative, o riorganizzative, delle Amministrazioni in funzione dell'applicazione di diverse nuove situazioni, che dovranno essere attentamente monitorate, quali:

- l'efficace implementazione dell'organismo nazionale per la valutazione tecnica europea;
- l'eventuale stipula di convenzione che permetta l'attivazione dell'autorizzazione e notifica degli organismi basata su accreditamento, con particolare riferimento alla partecipazione ed al controllo, da parte delle Amministrazioni, del sistema di accreditamento;
- l'istituzione di un assetto organizzativo, di fatto finora praticamente assente, che permetta l'implementazione del regime sanzionatorio e di vigilanza in via di introduzione.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio, dando piena attuazione nazionale delle disposizioni comunitarie finalizzate alla libera circolazione dei prodotti da costruzione, assicura certamente benefici effetti sia interni, mediante la chiarificazione e semplificazione delle regole stesse, sia in ambito internazionale, permettendo alle imprese nazionali la piena competitività nel mercato comune.

Inoltre il conseguente incremento nella qualità e sicurezza delle opere da costruzione e, quindi, delle infrastrutture, assume un ruolo fondamentale alla ripresa competitiva del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Le amministrazioni competenti all'attuazione del decreto legislativo proposto sono indicate alla lettera m) dell'articolo 2, quali:

- il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (in breve, STC) per il requisito di base delle opere n.1;
- la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'interno (in breve, DCPST) per il requisito di base delle opere n.2;
- la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico (in breve, DGMCCVNT) per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del Regolamento;



B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Oltre alla pubblicazione in G.U.R.I., se ne darà notizia nelle pertinenti pagine web del sito istituzionale delle Amministrazioni competenti.

Le stesse Amministrazioni competenti avvieranno inoltre azioni di informazione sull'argomento.

C) *Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Gli effetti del decreto saranno oggetto di monitoraggio da parte delle Amministrazioni competenti, che potrà essere effettuata nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto.

Tale monitoraggio potrà essere effettuato avvalendosi delle risorse già disponibili, a legislazione vigente, ai competenti uffici delle Amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n.3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ministero dell'Interno: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai competenti uffici della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dip.to dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, utilizzando il capitolo di spesa 1983 "Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali - 2) Spese per il funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi".

Ministero dello sviluppo economico: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni competenti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Dip.to per l'Impresa e l'Internazionalizzazione utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione.

Inoltre, a copertura dei costi sostenuti dalle Amministrazioni competenti per l'erogazione dei servizi previsti dal decreto, in attuazione del criteri direttivo di cui al comma 2, lettera g), della delega, l'articolo 15 dello schema di decreto prevede apposite disposizioni in termini di proventi e tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio erogato nel rilascio della Valutazione tecnica europea e nella valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi notificati.

D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*



Il comma 4 dell'articolo 9 della L. 170/2016 prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo, con la stessa procedura adottata per il presente decreto, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 dello stesso articolo 9, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

L'articolo 24 del decreto prevede, altresì, che all'aggiornamento e alla modifica degli allegati al decreto si provvede con decreto congiunto delle Amministrazioni competenti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Si procederà al monitoraggio secondo gli indicatori individuati al punto 1 C).

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non si introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti.

Il decreto legislativo, infatti, non introduce alcun obbligo di comportamento non già previsto dal Regolamento n. 305/2011, oppure da altre disposizioni nazionali per l'impiego dei prodotti nelle opere e quindi per la sicurezza e qualità delle costruzioni.

In proposito si evidenzia come gli articoli 5 e 6 riprendano, chiarendoli al contesto nazionale, gli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE dei prodotti da costruzione già previsti dal Regolamento.

La procedura per l'autorizzazione e notifica degli organismi (Capo III) riprende, semplificandola ed adattandola al contesto nazionale, la procedura proposta dal regolamento.

Analogamente il capo di vigilanza e sanzioni, non introduce condotte sanzionabili rispetto a quelle già previste dalla normativa comunitaria o nazionale.

